

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – LUISS Guido Carli

**REGOLAMENTO
DIDATTICO DI ATENEO**

ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e decreti successivi

approvato dal Senato Accademico nella seduta del 28 settembre 2011
e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 ottobre 2011

Il Rettore DR 9 novembre 2011 n. 310

recante emanazione
del Regolamento Didattico di Ateneo
ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e decreti successivi

IL RETTORE

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente *Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*, e decreti successivi;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*;
- visto lo Statuto di Autonomia della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della LUISS Guido Carli nella seduta del 12 ottobre 2011

DECRETA

ART. 1

E' emanato il Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e decreti successivi.

Prof. Massimo Egidio





INDICE

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Finalità

TITOLO I

Organizzazione dell'attività didattica: titoli e strutture

- Art. 3 Titoli e corsi di studio
- Art. 4 Classi di corsi di studio
- Art. 5 Corsi di laurea triennale
- Art. 6 Corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico
- Art. 7 Corsi di specializzazione
- Art. 8 Dottorati di ricerca
- Art. 9 Master
- Art. 10 Formazione finalizzata e altri servizi didattici integrativi
- Art. 11 Attivazione e disattivazione dei corsi di studio
- Art. 12 Strutture didattiche
- Art. 13 Valutazione delle attività svolte dall'Ateneo

TITOLO II

Regolamentazione dell'attività didattica

- Art. 14 Istituzione e ordinamento didattico dei corsi di studio
- Art. 15 Quadro delle attività formative dei corsi di laurea
- Art. 16 Quadro delle attività formative dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico
- Art. 17 Regolamenti didattici dei corsi di studio
- Art. 18 Crediti formativi universitari
- Art. 19 Riconoscimento crediti
- Art. 20 Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico
- Art. 21 Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale
- Art. 22 Programmazione delle attività formative
- Art. 23 Curricula e piani di studio
- Art. 24 Orientamento
- Art. 25 Tutorato
- Art. 26 Divulgazione e pubblicità dell'offerta formativa e dei servizi
- Art. 27 Esami e verifiche del profitto
- Art. 28 Prova finale dei corsi di laurea triennale
- Art. 29 Prova finale dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico

TITOLO III

a) Docenti

- Art. 30 Doveri didattici dei docenti



b) Studenti

- Art. 31 Immatricolazioni ed iscrizioni ad anni successivi a quello di immatricolazione
- Art. 32 Libretto Universitario e Badge
- Art. 33 Iscrizione a corsi singoli
- Art. 34 Criteri e modalità per il riconoscimento crediti
- Art. 35 Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero
- Art. 36 Interruzione e sospensione degli studi
- Art. 37 Rinuncia agli studi e decadenza dalla qualità di studente
- Art. 38 Certificazione del titolo di studio
- Art. 39 Doveri degli studenti

TITOLO IV Norme finali e transitorie

- Art. 40 Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo
- Art. 41 Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo
- Art. 42 Norme transitorie



Art. 1 **Definizioni**

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che detta "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- b) per Regolamento didattico di Ateneo, i regolamenti di cui all'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- c) per Regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- d) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione come individuati nell'art. 3 del D.M. 270/04;
- e) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale e il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'art. 3 del D.M. 270/04;
- f) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 270/04;
- g) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;
- h) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definiti dai decreti ministeriali;
- i) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- j) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- k) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'art. 11 del D.M. 270/04;
- l) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extra-universitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- n) per Università o Ateneo: la LUISS Guido Carli con sede in Roma;
- o) per Statuto: lo Statuto della LUISS Guido Carli;
- p) per Regolamento generale di Ateneo: il Regolamento generale della LUISS Guido Carli.



Art. 2 **Finalità**

1. Il presente Regolamento didattico di Ateneo, secondo quanto previsto dalla Legge 19 Novembre 1990 n. 341, dal D.M. 3 Novembre 1999 n. 509 e dal D.M. 22 Ottobre 2004 n. 270 e successivi Decreti attuativi, detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi, disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti dalla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS Guido Carli, di seguito denominata LUISS Guido Carli, e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati.
2. Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente dell'Ateneo.

TITOLO I

Art. 3 **Titoli e corsi di studio**

1. La LUISS Guido Carli rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a) laurea triennale (L);
 - b) laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico (LM);
 - d) diploma di specializzazione (DS);
 - e) dottorato di ricerca (Dott.Ric./Ph.D.).
2. La LUISS Guido Carli rilascia altresì i titoli di master universitari di primo e secondo livello.
3. La laurea triennale, la laurea magistrale, la laurea magistrale a ciclo unico, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e i master universitari sono conseguiti al termine dei rispettivi corsi di studio.
4. La LUISS Guido Carli può attivare corsi di perfezionamento scientifico di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990 n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
5. La LUISS Guido Carli, sulla base di apposite convenzioni, può rilasciare titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri.

Art. 4 **Classi di corsi di studio**

1. Le classi vengono definite da appositi decreti ministeriali in cui sono individuati gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli.
2. La LUISS Guido Carli, in osservanza dell'art. 9 del D.M. 270/04 e dei successivi decreti attuativi procede all'istituzione dei corsi di studio individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di appartenenza.
3. Si può prevedere l'attivazione di più corsi di laurea e di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, purché tali corsi si differenzino rispettivamente per almeno 40 e 30 crediti.



4. Tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini così come definiti dagli specifici ordinamenti didattici, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'art. 5, comma 2 del presente regolamento.

5. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.

6. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di studio soddisfi i requisiti di due classi differenti, la LUISS Guido Carli può istituire il corso di studio come appartenente ad ambedue le classi, ovvero "interclasse", fermo restando che ciascuno studente indichi, al momento dell'immatricolazione, la classe entro cui intenda conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione all'ultimo anno di corso; in tal caso, nel rispetto della normativa vigente, le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative attivate nelle due classi a cui lo studente può scegliere di iscriversi, dovranno condividere almeno 120 crediti, nel caso si tratti di un corso di laurea, o almeno 60 crediti, nel caso si tratti di un corso di laurea magistrale, al fine di garantire la possibilità allo studente di modificare la propria scelta al momento dell'iscrizione all'ultimo anno di corso, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007.

7. I Regolamenti, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 2, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.M. 270/04 e del presente Regolamento.

Art. 5 **Corsi di laurea triennale**

1. La laurea triennale è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea triennale compete la qualifica accademica di dottore.

2. Il corso di laurea triennale, istituito nell'ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007, ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

3. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione Europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4, del D.M. 270/04.

4. Per conseguire la laurea triennale lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea e della prova finale, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite nei Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio. La durata normale del corso di laurea è di tre anni.

5. I corsi di laurea triennale, ferme restando le norme di cui al D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, possono essere realizzati sia con il concorso di più Dipartimenti (o strutture didattiche competenti) della stessa Università, sia con il concorso di più Atenei italiani o stranieri, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.M. 270/04.



Art. 6

Corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico

1. La laurea magistrale è conseguita al termine dei corsi di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 e a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica.
2. I corsi di laurea magistrale, istituiti nell'ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007, hanno l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
3. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito i 120 crediti previsti dallo specifico ordinamento. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.
4. Per conseguire la laurea magistrale a ciclo unico lo studente deve aver acquisito i 300 crediti previsti dallo specifico ordinamento. La durata normale dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico è di cinque anni.
5. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonchè i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore. La loro durata normale è di cinque o sei anni.
6. I corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, ferme restando le norme di cui al D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, possono essere realizzati sia con il concorso di più Dipartimenti (o strutture didattiche competenti) della stessa Università, sia con il concorso di più Atenei italiani o stranieri, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.M. 270/04.

Art. 7

Corsi di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
2. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati presso l'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.
4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti pari a quello riportato nei decreti ministeriali, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.



Art. 8

Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. L'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studio, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio sono disciplinati dalla normativa vigente e dal Regolamento dottorati di ricerca di Ateneo.
3. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
4. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca (che viene abbreviato con le diciture "Dott.Ric.", ovvero "Ph.D.").

Art. 9

Master

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 341/1990, in materia di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 4/99, la LUISS Guido Carli può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea triennale o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali rilascia il diploma di master di primo e di secondo livello.
2. Per conseguire il diploma di master lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea triennale o la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
3. La LUISS Guido Carli può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale ed internazionale, corsi di master congiunti di primo e di secondo livello.
4. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea triennale; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
5. I corsi di master possono essere attivati dalla LUISS Guido Carli anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.
6. I corsi di master sono attivati su delibera del Dipartimento o della Scuola, approvata dal Senato accademico e ratificata dal Comitato Esecutivo per quanto di competenza.

Art. 10

Formazione finalizzata e altri servizi didattici integrativi

1. La LUISS Guido Carli può organizzare, ai sensi dell'art. 6 della legge 341/90, dell'art. 14 della legge 390/91, i seguenti corsi che non comportano il rilascio di un titolo avente valore legale, ma soltanto il rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione:



- a) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio universitario;
 - b) corsi di aggiornamento professionale;
 - c) corsi di preparazione agli esami di stato e concorsi pubblici;
 - d) corsi di formazione permanente, ricorrente e per lavoratori;
 - e) corsi di aggiornamento;
 - f) corsi di aggiornamento del personale tecnico e amministrativo;
 - g) corsi rientranti nelle attività formative autogestite dagli studenti;
 - h) corsi di orientamento rivolti a studenti di scuola secondaria superiore;
 - i) attività di stage presso imprese della produzione e dei servizi.
2. Le attività di cui sopra possono essere organizzate in forme consorziate sulla base di convenzioni e accordi.
3. Le iniziative didattiche integrative sono istituite, attivate e gestite secondo le procedure previste ed approvate dai competenti Organi Accademici.

Art. 11

Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. Con deliberazioni degli organi previsti dallo Statuto e a norma di legge, la LUISS Guido Carli attiva i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione quali-quantitativa della docenza dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione dell'Università.
2. Si intendono come requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico:
 - a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi;
 - b) i requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi;
 - c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa in vigore e il grado di copertura dei settori scientifico-disciplinari relativi alle attività formative di base e caratterizzanti in percentuale almeno pari a quanto stabilito dalla normativa vigente;
 - d) le regole dimensionali relative al numero degli studenti sostenibile per ciascun corso di studio.
3. L'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base dei criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.
4. Nel caso di disattivazioni, la LUISS Guido Carli assicura comunque la possibilità, per gli studenti già iscritti, di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e delega le Giunte di Dipartimento a disciplinare, altresì, la possibilità, per gli studenti, di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Art. 12

Strutture didattiche

1. L'Ateneo è strutturato in Dipartimenti e Scuole.



I corsi di studio sono articolati in: corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di specializzazione, master universitari di primo e di secondo livello e corsi di dottorato di ricerca.

2. Sono organi del dipartimento il Consiglio di dipartimento e la Giunta di dipartimento, la cui composizione è determinata dal Regolamento Generale di Ateneo. Il Consiglio e la Giunta di dipartimento sono presieduti dal Direttore che li convoca e ne rende esecutive le deliberazioni. I compiti del Consiglio e delle Giunta di dipartimento, e le attribuzioni del Direttore, sono stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo.

3. L'organizzazione ed il funzionamento delle Scuole sono disciplinati dai relativi regolamenti.

4. In base ad appositi accordi possono essere attivate strutture didattiche interdipartimentali e interateneo, a ciascun livello di corsi di studio. Rientrano in tale genere di strutture didattiche sia i corsi di studio interdipartimentali, sia i corsi di studio attivati in convenzione o consorzio con altri Atenei, italiani o stranieri: corsi di studio interuniversitari, scuole interateneo di specializzazione, dottorati di ricerca consorziati, corsi di master congiunti.

5. I Regolamenti didattici degli eventuali corsi di studio interdipartimentali e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad uno o più tra i Dipartimenti o ad uno o più tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi e la responsabilità amministrativa dei corsi, compreso il rilascio del titolo di studio, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni.

Art. 13

Valutazione delle attività svolte dall'Ateneo

1. I risultati complessivi e il livello qualitativo delle attività svolte dall'Ateneo sono oggetto di periodica analisi da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

2. Alla raccolta e alla elaborazione degli elementi informativi riguardanti la valutazione delle attività svolte dall'Ateneo provvede il Nucleo di Valutazione sulla base delle indicazioni fornite: dal Rettore alla Didattica e dal Rettore alla ricerca, dai Consigli di Dipartimento per le valutazioni della didattica e della ricerca; dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo per le attività concernenti la valutazione della gestione e dei servizi amministrativi.

3. Per la valutazione della didattica e dei servizi agli studenti si utilizzano anche i dati raccolti tra gli studenti con appositi questionari o altre forme di consultazione.

4. I risultati complessivi delle attività di valutazione sono sottoposti, per gli interventi conseguenti, al Consiglio di Dipartimento, al Senato Accademico, al Comitato Esecutivo e al Consiglio di Amministrazione.



TITOLO II

Regolamentazione dell'attività didattica

Art. 14

Istituzione e ordinamento didattico dei corsi di studio

1. I corsi di studio sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure del presente Regolamento e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.
2. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.
3. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Comitato Esecutivo, su proposta del Senato Accademico, sentiti i Consigli dei Dipartimenti interessati.
4. In merito alle nuove iniziative didattiche devono essere acquisiti il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, che stende un'apposita relazione tecnica, e il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario.
5. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
6. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 341/1990, l'istituzione del corso di studio, con modifica del presente Regolamento, è disposta con decreto del Rettore.
7. L'ordinamento, nel rispetto dei decreti ministeriali delle classi di laurea, determina:
 - a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento o i Dipartimenti a cui il corso sarà annesso;
 - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - d) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste dalla lettere a) e b) dell'art.10 comma 1 del D.M. 270/04, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa;
 - g) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del DM 270/2004;
 - h) il numero massimo di crediti riconoscibili, di cui all'art. 19 del presente Regolamento, , secondo la normativa vigente;
 - i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima



lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi.

8. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

9. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base, ove previste, che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando, per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 12 e 18 per i corsi di laurea e pari a 8 e a 12 per i corsi di laurea magistrale.

10. In caso di corsi di studio interdipartimentali o interateneo, il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.

11. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe. L'eventuale articolazione in curricula si attuerà, così come previsto per i corsi di studio, nel rispetto dei requisiti di docenza dettati dalla normativa.

Art. 15

Quadro delle attività formative dei corsi di laurea triennale

1. Le attività formative dei corsi di laurea triennale sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

- a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo;
- d) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- e) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- f) attività formative relative alla verifica della conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano;



g) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro; attività formative non convenzionali, culturalmente qualificanti e coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, debitamente approvate dalla struttura didattica competente;

h) attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

2. Le attività formative del precedente comma sono definite nel rispetto di quanto previsto nei decreti ministeriali riguardanti la classe di appartenenza del corso di laurea.

Art. 16

Quadro delle attività formative dei corsi di laurea magistrali e magistrali a ciclo unico

1. Le attività formative dei corsi di laurea magistrali e magistrali a ciclo unico sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base, ove previsti;

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;

c) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo;

d) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base, ove previsti, e caratterizzanti coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

e) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;

f) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

g) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro; attività formative non convenzionali, culturalmente qualificanti e coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, debitamente approvate dalla struttura didattica competente.

2. Le attività formative del precedente comma sono definite nel rispetto di quanto previsto nei decreti ministeriali riguardanti la classe di appartenenza del corso di laurea magistrale o del corso di laurea magistrale a ciclo unico.



Art. 17

Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2 della Legge 341/1990 e ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. 270/04, il Regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Esso è emanato con decreto del Rettore.

2. Il Regolamento didattico dei corsi di studio determina:

- a) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
- b) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- d) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- e) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
- f) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
- g) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- h) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
- i) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- l) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
- m) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue, di altre competenze richieste dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;
- n) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche e le modalità formali della prova medesima;
- o) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
- p) i docenti del corso di studio con specifica indicazione dei docenti di cui all'art. 1, comma 9, dei DD.MM, 16 marzo 2007, e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;
- r) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.

Altre informazioni, relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alla situazione del mercato del lavoro nel settore, al numero degli iscritti per ciascun anno e alle previsioni sull'utenza sostenibile, alle relazioni dei Nuclei di valutazione e alle altre procedure di valutazione interna ed esterna, alle strutture e ai servizi a disposizione del corso e degli studenti iscritti, ai supporti e servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, all'organizzazione della attività didattica, ai servizi di orientamento e tutorato, ai programmi di ciascun insegnamento e agli orari delle attività, devono essere garantite agli studenti.

3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di Commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di



rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

4. Le Università assicurano la periodica revisione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.

5. Le modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvate dal Senato accademico, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati.

Art. 18

Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, è possibile compatibilmente con quanto previsto dai decreti ministeriali entro il limite del 20%.

Il rapporto tra ore di lezione frontale e crediti formativi può oscillare tra 6-8 ore di lezione frontale per ogni credito; il carico didattico del programma deve essere rigorosamente proporzionato al numero dei crediti previsti per l'insegnamento in relazione alla preparazione personale da parte dei discenti: ovviamente questa proporzione deve essere inversamente proporzionale alla formazione frontale.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.

3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico. Tale frazione, comunque, non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e dal regolamento del corso di studio.

5. Gli studenti che maturano i crediti previsti nel Regolamento didattico del corso di laurea, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale (180, 120, 300 crediti), sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

6. La LUISS Guido Carli garantisce l'attribuzione di un congruo numero di crediti formativi a ciascun insegnamento attivato, evitando la parcellizzazione delle attività formative, nei limiti previsti dalla normativa.

7. I regolamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.



Art. 19

Riconoscimento crediti

1. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di studio ad un altro, ovvero da un'Università ad un'altra, i Regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal presente Regolamento e dal regolamento del corso di studio di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico disciplinare, direttamente riconosciuti allo studente, non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

2. Gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed entro i termini da essa dettati, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a dodici.

3. Nel rispetto della normativa vigente, la LUISS Guido Carli aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità Europea (programmi LLP Erasmus e altri programmi risultanti da convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di corso di studio. L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai Regolamenti dei programmi di cui sopra, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Ateneo è disciplinato dai Regolamenti di cui al comma precedente.

4. Nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, il riconoscimento della idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi di studio attivati presso la LUISS Guido Carli, è deliberato dal Senato accademico. Per i corsi di studio di livello successivo alla laurea e per il dottorato di ricerca, il Senato accademico delibera sentite le strutture didattiche competenti.

Art. 20

Requisiti di ammissione ai corsi di laurea triennale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea triennale ed a un corso di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dalla normativa vigente.

2. Per accedere ad un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico agli studenti è richiesto il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale. I regolamenti didattici dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di



verifica. Se la verifica non è positiva possono essere indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso attraverso l'istituzione di attività formative integrative

3. Le attività formative propedeutiche ed integrative possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni.

4. La LUISS Guido Carli stabilisce annualmente, con delibera dei propri Organi accademici, le modalità per l'espletamento della prova di ammissione ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico dei suoi Dipartimenti, mediante la quale vengono verificate le conoscenze richieste per l'accesso.

Art. 21

Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale

1. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

2. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale definiscono i criteri di accesso che devono prevedere i requisiti curriculari indispensabili, che lo studente deve aver necessariamente maturato nel percorso formativo pregresso e le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

3. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, il regolamento didattico di ciascun corso di studio definisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione.

4. L'ordinamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.

5. La LUISS Guido Carli stabilisce annualmente, con delibera dei propri Organi accademici, le modalità per l'espletamento della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrali dei suoi Dipartimenti, mediante la quale viene verificata l'adeguatezza della personale preparazione dello studente.

6. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, viene consentita l'ammissione ai corsi di laurea magistrale con il solo possesso del diploma di scuola secondaria superiore, sempre che ciò sia esplicitamente previsto dai decreti ministeriali e comunque soltanto per i corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non richiedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a) del D.M. 270/04, per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

7. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'Università anche ad anno accademico iniziato purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.



Art. 22

Programmazione delle attività formative

a) Ordinamento degli studi

1. Il Senato accademico approva l'ordinamento degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi Ordinamenti didattici deliberati dai Dipartimenti.

2. Gli ordinamenti didattici vengono resi pubblici e raccolti nella Guida dello studente.

b) Programmazione insegnamenti e attribuzione compiti didattici

1. I Consigli e le Giunte di Dipartimento, con riferimento ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano le relative attività formative, nel rispetto delle rispettive attribuzioni. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.

Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.

2. Le Giunte di Dipartimento possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi.

3. Gli insegnamenti possono essere di durata semestrale od annuale. In relazione a esigenze specifiche, i regolamenti di corso di laurea possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica.

Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

4. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.

5. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, ma che quest'ultimo non possa attivare nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutuaione degli stessi e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire. Si possono deliberare mutuaioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.

c) Calendario accademico

1. Il Calendario accademico è approvato dal Senato accademico e definisce i tempi e le scadenze relativi alle attività didattiche dell'Ateneo, con particolare riferimento alla suddivisione dei periodi di attività di insegnamento e di attività di esame.

2. Il Calendario accademico dovrà prevedere la non sovrapposizione tra i periodi dedicati alla didattica e quelli dedicati alle prove di esame e ad altre verifiche della preparazione degli studenti; esso potrà altresì prevedere l'articolazione dell'anno



accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri, altre periodicità) fermi restando gli obblighi di presenza dei docenti e dei ricercatori di cui all'art. 30 del presente Regolamento, di norma.

3. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, da settembre a giugno.

Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture competenti e previa approvazione del Senato accademico.

4. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.

Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possiede l'attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.

Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti, in ottemperanza della programmazione accademica annualmente deliberata dal Consiglio di Amministrazione, da ciascun Dipartimento, evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezioni. Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli studenti "fuori corso".

5. Le prove finali per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.

Le prove finali si svolgono sull'arco di almeno quattro appelli distribuiti nei seguenti periodi: da giugno a luglio; da ottobre a dicembre; da marzo ad aprile.

d) Materiali informativi per gli studenti

1. L'Ateneo, nell'ottica della massima trasparenza, cura la pubblicazione di materiali informativi contenenti ogni notizia utile ad orientare gli studenti nei loro studi.

2. Modifiche alla programmazione annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.

Art. 23

Curricula e piani di studio

1. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico possono prevedere uno o più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.

Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente comma, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.



Il piano di studi è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.

2. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore..

Art. 24 **Orientamento**

1. Le attività di orientamento - rivolte ai giovani delle Scuole superiori ed agli studenti universitari - si prefiggono quale scopo quello di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare, agli iscritti, un servizio di accoglienza, assistenza e sostegno per un agevole inserimento nella vita della comunità ed una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria che prevenga la dispersione ed il ritardo negli studi.

Le attività, previste dalle leggi vigenti, si rivolgono alle tre fasi fondamentali della vita universitaria:

- a) scelta del corso di studio;
- b) percorso degli studi;
- c) accesso al mondo del lavoro e/o all'alta formazione.

2. L'Ufficio Orientamento organizza – avvalendosi di un network composto da docenti, laureati e studenti dell'Università – le attività di orientamento.

Queste sono rivolte agli studenti delle Scuole Superiori, alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici ed ai docenti responsabili delle attività di orientamento degli istituti del territorio nazionale ed intendono fornire informazioni sull'offerta didattica, sulla vita all'interno dell'Ateneo e sulle future opportunità professionali.

3. La LUISS Guido Carli, tramite il Placement Office, offre l'opportunità agli studenti e ai neolaureati di effettuare tirocini e stage presso le aziende e gli enti convenzionati; gestisce l'incontro tra le offerte di lavoro provenienti dalla rete di aziende convenzionate e le domande dei neolaureati; fornisce ai laureandi le informazioni e la formazione necessarie ad affrontare con successo il mercato del lavoro; orienta i laureandi e i laureati alla scelta del percorso professionale più consono alle loro caratteristiche personali ed al tipo di laurea; coordina e gestisce i rapporti con gli enti e le imprese.

Art. 25 **Tutorato**

1. L'Università assicura il tutorato, inteso come l'insieme delle iniziative volte ad orientare ed assistere gli studenti lungo il corso degli studi.

2. Le funzioni tutoriali rientrano nell'attività istituzionale dei docenti e specifiche iniziative sono disciplinate dai singoli Dipartimenti nei regolamenti didattici dei corsi di studio.

3. Sono finalità del tutorato, ai sensi della normativa in vigore, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi,



anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

Art. 26

Divulgazione e pubblicità dell'offerta formativa e dei servizi

1. L'offerta didattica dell'Ateneo è pubblica. E' compito dei Dipartimenti rendere pubblici i contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dal Dipartimento stesso.

Art. 27

Esami e verifiche del profitto

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica del profitto che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati, volte ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. Tali prove potranno consistere in esami (orali e/o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi e che quindi concorrono alla definizione della media finale, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) per le quali è prevista la semplice registrazione di idoneità senza attribuzione di voto e che di conseguenza sono escluse dal computo della media finale (es. seminari, laboratori, tirocini, ecc.).

2. In ciascun corso di laurea triennale non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.

Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 15 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

3. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi ed il voto massimo di trenta trentesimi con eventuale lode.

La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi.



Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

Allo studente che si sia ritirato, o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, può essere fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo.

4. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.

5. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del relativo insegnamento.

6. Tutte le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

7. Le Commissioni giudicatrici degli esami sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro docente o titolare di contratto di collaborazione alla cattedra o cultore della materia. Il verbale di esame è firmato da tutti i componenti della Commissione giudicatrice.

8. Per discipline formate da due o più moduli coordinati i docenti dei vari moduli, dopo aver fissato di comune accordo le date degli appelli d'esame, partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente e contribuiscono al voto finale in modo proporzionale ai crediti del proprio modulo

9. Gli appelli d'esame devono avere inizio alla data fissata. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata. Per motivate ragioni il Presidente della Commissione può, comunque, nel rispetto dell'art. 22, lett. c), posticipare l'inizio dell'appello e prevederne un'eventuale articolazione, dandone tempestiva comunicazione al Direttore del Dipartimento ed agli interessati.

10. In ciascuna sessione lo studente, in regola con la posizione amministrativa, può sostenere tutti gli esami nel rispetto del piano degli studi approvato, delle propedeuticità e degli accertamenti di frequenza eventualmente previsti, presentando al Presidente della Commissione esaminatrice lo statone ed un documento di riconoscimento (o il badge universitario).

11. Le modalità di verifica delle conoscenze linguistiche ed informatiche sono disciplinate nei regolamenti di corso di studio e possono anche essere rappresentate da certificazioni rilasciate da strutture esterne all'Ateneo internazionalmente riconosciute.

Art. 28

Prova finale dei corsi di laurea triennale

1. La prova finale dei corsi di laurea triennale consiste nella valutazione di un elaborato scritto in italiano e/o in lingua straniera, su un argomento attinente ad una disciplina nella quale il laureando abbia sostenuto l'esame, e nella sua eventuale discussione orale. La prova finale della laurea, alla quale non deve essere richiesta una particolare originalità, deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.

L'argomento viene assegnato al laureando da un docente che, svolgendo il ruolo di relatore, sarà anche il garante del lavoro svolto.



2. L'elaborato, una volta approvato dal relatore, verrà valutato da una commissione nominata dal Direttore del Dipartimento. La Commissione è formata da almeno tre membri, presieduta da un docente di ruolo interno, a lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio. Il presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.
3. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, con eventuale lode, viene attribuito dalla Commissione, su proposta del relatore, in base ai contenuti. La lode viene proposta dal relatore e deve essere approvata all'unanimità.
4. Il numero dei crediti ed il punteggio da attribuire alla tesi verrà stabilito dai Regolamenti didattici di Dipartimento o di corso di laurea che potranno introdurre eventuali integrazioni alla presente normativa. La valutazione dovrà essere riferita all'intero percorso di studi, i cui criteri potrebbero essere la coerenza tra obiettivi formativi e obiettivi professionali, la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale.
5. La domanda di laurea con l'indicazione dell'insegnamento, firmata dal Relatore (che in questo modo assegna il titolo all'elaborato), deve essere compilata e consegnata alla Segreteria studenti in base al calendario accademico pubblicato. Coloro che, pur avendo presentato domanda di laurea, intendono rimandare ad altra sessione, devono darne comunicazione alla Segreteria studenti per iscritto e rinnovare nei tempi stabiliti la domanda per la sessione successiva.

Art. 29

Prova finale dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico

1. L'esame di laurea dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di laurea magistrale e a ciclo unico consiste nella discussione e valutazione di una dissertazione scritta (tesi), in italiano e/o in lingua straniera, su un argomento attinente ad una disciplina nella quale il laureando abbia sostenuto l'esame. La tesi dovrà manifestare la maturità critica, letteraria, tecnico-scientifica corrispondente alle figure culturali e professionali specifiche di ciascuna laurea magistrale e dovrà essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
2. L'argomento viene assegnato al laureando da un docente che, unitamente al correlatore, sarà garante del lavoro e seguirà lo studente nella preparazione dell'elaborato.
3. La tesi, una volta approvata dal relatore, verrà discussa davanti ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento. La Commissione, di cui fanno parte il relatore ed il correlatore, è formata da almeno cinque membri e presieduta da un docente di ruolo interno. Il presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.
4. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, con eventuale lode, viene attribuito dalla Commissione di laurea, su proposta del relatore, sulla base del curriculum dello studente. La valutazione deve tener conto della maturità scientifica e della preparazione attestata attraverso l'esame di laurea. La lode viene proposta dal relatore e deve essere approvata all'unanimità. Può essere concessa all'unanimità anche una speciale menzione.



5. Il numero dei crediti ed il punteggio da attribuire alla tesi verrà stabilito dai Regolamenti didattici di corso di laurea che potranno introdurre eventuali integrazioni alla presente normativa.

6. L'argomento della tesi deve essere depositato in Segreteria studenti redatto su apposito modulo. Il modulo deve essere consegnato, debitamente firmato dal Relatore e completo in ogni sua parte, alla Segreteria Studenti secondo le modalità riportate nelle apposite pubblicazioni.

7. Per laurearsi lo studente deve presentare un'apposita domanda alla Segreteria studenti nei tempi fissati dal calendario accademico. Coloro che, pur avendo presentato domanda di laurea, intendono rimandare ad altra sessione la discussione dell'elaborato devono darne comunicazione alla Segreteria studenti per iscritto e rinnovare nei tempi stabiliti la domanda per la sessione successiva.

TITOLO 3

a) Docenti

Art. 30

Doveri didattici dei professori

1. I docenti partecipano attivamente alla vita della comunità di Ateneo.

L'attività dei docenti si realizza, in via esemplificativa, in:

- a) didattica;
- b) didattica frontale;
- c) attività di orientamento, tutorato e assistenza agli studenti;
- d) verifica del processo di apprendimento e prove di valutazione finale al termine degli stessi;
- e) seminari;
- f) assistenza nella preparazione di tesi e di elaborati conclusivi di un corso di studio;
- g) partecipazione alle Commissioni di esame di altri moduli didattici e alle Commissioni di laurea;
- h) forme sperimentali di didattica alternativa;
- i) altre attività comunque previste dalla normativa vigente e dai regolamenti didattici dei corsi di laurea.

2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, sono tenuti a svolgere annualmente compiti didattici e di servizio agli studenti, orientamento e tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, sulla base di criteri e modalità stabiliti da appositi Regolamenti.

2. I Consigli di Dipartimento stabiliscono la programmazione e il coordinamento delle attività didattiche, assicurando la piena ed equilibrata utilizzazione delle risorse umane disponibili.

3. Per garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività didattiche ciascun Dipartimento pubblicherà un calendario annuale dell'attività didattica.

4. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni e le attività a lui assegnate, ivi compreso il ricevimento studenti.

5. Almeno 4 mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico, i docenti sono tenuti a presentare alle segreterie di Dipartimento il programma di ciascun modulo didattico



ad essi affidato, secondo le indicazioni che saranno deliberate dalle Giunte di Dipartimento.

b) Studenti

Art. 31

Immatricolazioni ed iscrizioni agli anni successivi a quello di immatricolazione

1. Ai fini del presente Regolamento sono studenti della LUISS Guido Carli coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione e di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, di dottorato di ricerca e di master universitario.
2. L'iscrizione si perfeziona con la presentazione della domanda d'immatricolazione, il pagamento delle tasse e dei contributi richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei pagamenti stabiliti dalle norme e tutti i necessari allegati
3. Non è ammessa la iscrizione contemporanea a più corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di dottorato di ricerca, di master universitario e di corsi di specializzazione della LUISS Guido Carli o di altri Atenei.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera ogni anno la scadenza per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio in relazione ai termini stabiliti per l'inizio delle attività didattiche.
5. E' riconosciuta per gli studenti laureandi triennali la possibilità di frequentare il I anno del corso di laurea magistrale prescelto ancor prima di aver conseguito la laurea triennale, in base alle modalità, importi e scadenze annualmente stabiliti dagli Organi accademici.
6. L'immatricolazione dei cittadini stranieri e/o con titoli di studio conseguiti all'estero è subordinata alla conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
7. L'iscrizione agli anni successivi a quello di immatricolazione si intende perfezionata con il pagamento del contributo unico e della tassa regionale per il diritto allo studio, in base alle scadenze previste dal calendario accademico. Gli studenti che al termine dell'ultimo anno di corso, rispetto alla durata normale del corso di studi, non abbiano conseguito tutti i crediti richiesti per il conferimento del titolo di studio od avendoli conseguiti devono ancora sostenere la prova finale/dissertazione della tesi, proseguono gli studi iscrivendosi in qualità di fuori corso.
8. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati (art. 27 del Regolamento sugli Studenti – R.D. 4 giugno 1938, n. 1269). La rateizzazione della scadenza delle tasse è soltanto un'agevolazione concessa allo studente

Art. 32

Libretto Universitario e Badge

Allo studente immatricolato sono rilasciati un libretto universitario, sul quale vengono riportati dai docenti gli esami sostenuti e un badge magnetico corredati da fotografia, entrambi validi come documento di riconoscimento all'interno dell'Ateneo e nei rapporti con le strutture e gli uffici dello stesso. Il libretto universitario contiene i



principali dati relativi alla carriera universitaria e gli esami di profitto sostenuti dallo studente e non è valido come documento comprovante l'iscrizione all'Ateneo. Il badge può essere utilizzato per il ritiro delle certificazioni previste dai chioschi self-service.

Art. 33

Iscrizione a corsi singoli

1. Gli studenti stranieri e i cittadini italiani stabilmente residenti all'estero provenienti da Università o Istituti universitari esteri statali o legalmente riconosciuti possono essere ammessi alla frequenza di uno o più insegnamenti universitari attivati presso la LUISS Guido Carli. Chi si iscrive ad uno o a più corsi singoli può ottenere un certificato degli studi compiuti e, qualora abbia sostenuto delle prove d'esame, anche un attestato del profitto riportato, comprensivo dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.

La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.

2. L'iscrizione a corsi singoli si perfeziona con la presentazione della domanda ed il pagamento dei contributi richiesti.

3. Sono ammessi a seguire corsi singoli, in base al numero programmato per ogni anno accademico, anche i titolari di laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico conseguita presso la LUISS Guido Carli che abbiano necessità di frequentare i corsi e superare gli esami di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento del rispettivo titolo, ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a concorsi pubblici o per l'accesso a scuole di specializzazione.

4. L'importo del contributo da versare nel caso di iscrizione ad uno o più corsi singoli è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione della LUISS Guido Carli.

Art. 34

Criteri e modalità per il riconoscimento crediti

1. Il presente articolo disciplina le modalità: a) per le abbreviazioni di corso relative a studenti già in possesso di titolo universitario; b) per il trasferimento di studenti iscritti alla LUISS Guido Carli verso altro Ateneo; c) per il trasferimento di studenti provenienti da altro Ateneo d) per il cambio corso di studi.

2. Le Giunte di Dipartimento deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.

Le stesse deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.

I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera dell'interessato.



3. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguardi crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università straniere di accertata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.

4. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi normativa vigente.

a) Abbreviazioni di corso

1. Laureati e diplomati, in possesso di un titolo di studio universitario, possono chiedere l'immatricolazione con abbreviazione di carriera. La domanda sarà sottoposta all'esame della competente struttura didattica, che procederà alla valutazione della carriera pregressa, riformulandola in crediti se svolta secondo ordinamenti previgenti al D.M. 509/99, individuando l'anno di iscrizione e l'ulteriore svolgimento della carriera stessa in base ai requisiti deliberati dalle rispettive Giunte di Dipartimento. I provenienti da altro Ateneo dovranno allegare alla domanda, oltre la prevista documentazione, un certificato di laurea con esami sostenuti ed i relativi programmi.

b) Trasferimenti verso altro Ateneo

1. La domanda di trasferimento verso altra sede universitaria deve essere presentata, su apposito modulo, in Segreteria studenti entro il termine e secondo le modalità annualmente previste dal calendario accademico e pubblicate. Dopo aver presentato domanda di trasferimento, lo studente non è tenuto a rinnovare l'iscrizione presso la LUISS Guido Carli. All'atto della presentazione deve essere in regola con il pagamento di tasse e contributi. Dal giorno della presentazione della domanda di trasferimento non è più consentito sostenere alcun esame né ritirare certificazioni

2. Lo studente è il solo responsabile della legittimità della propria domanda di trasferimento verso altra Università e pertanto deve verificare l'esistenza di eventuali vincoli posti dalle diverse sedi universitarie e, dove richiesto, ottenerne il nullaosta.

3. A seguito della presentazione della domanda di trasferimento ad altra Università vengono trasmessi alla sede di destinazione il foglio di congedo e il libretto universitario dello studente. Qualora lo studente non ottenesse il trasferimento nella sede voluta, l'Università di destinazione provvederà a restituire i documenti di cui sopra alla Segreteria studenti della LUISS Guido Carli. Lo studente tornerà nello status precedente alla domanda di trasferimento e se vorrà continuare gli studi dovrà osservare tutti gli adempimenti legati alla regolare iscrizione all'anno di corso. Lo studente trasferito non può tornare a iscriversi presso un corso LUISS Guido Carli se non sia trascorso un anno solare, salvo che la domanda non sia giustificata da gravi e comprovati motivi.

c) Trasferimento da altro Ateneo

1. La pre-domanda di trasferimento da altra sede universitaria, per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, deve essere presentata, su apposito modulo, in Segreteria studenti entro il termine e secondo le modalità ed i requisiti deliberati dal Senato Accademico.

2. Il Direttore di Dipartimento procederà all'esame delle pre-domande di trasferimento e stabilirà l'ammissibilità/non ammissibilità, l'anno di corso ed il numero di esami e crediti riconosciuti sulla base dei requisiti deliberati. La Segreteria studenti provvederà ad avvisare l'interessato circa l'esito della sua pre-domanda. Successivamente lo studente potrà chiedere il trasferimento dall'Università di provenienza. La Giunta di Dipartimento provvederà alla delibera definitiva.

3. Non sono ammessi trasferimenti ai corsi di laurea magistrale.



d) Cambio di corso di studi

1. Lo studente può presentare presso la Segreteria Studenti la domanda relativa al cambio corso di studi per l'a.a. successivo nei tempi stabiliti dal calendario accademico, e comunque non prima di aver concluso almeno il primo anno di corso

2. La Giunta di Dipartimento ricevente la richiesta di passaggio delibera, caso per caso, l'ammissione, l'anno di corso ed il riconoscimento dei crediti formativi, secondo il criterio della coerenza con gli obiettivi formativi stabiliti nel relativo ordinamento didattico. Nel caso in cui la Giunta di Dipartimento convalidi un esame con debito formativo dovrà essere sostenuta, possibilmente nella sessione straordinaria dell'a. a. corrente, la parte residua dell'esame.

3. Gli studenti dovranno regolarizzare l'iscrizione in base alle scadenze pubblicate.

Art. 35

Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Nel rispetto della normativa vigente, nel quadro della cooperazione universitaria internazionale, la LUISS Guido Carli aderisce al programma comunitario di mobilità studentesca LLP Erasmus e ad altri programmi risultanti da accordi bilaterali stipulati con università extra-europee, a qualsiasi livello di corso di studio.

Gli accordi di mobilità si basano sui seguenti principi fondamentali:

a. Gli studenti che svolgono all'estero un periodo di studi restano iscritti alla propria Università e sono esonerati dal pagamento di tasse o contributi presso l'Università di accoglienza. Tale Università mette a disposizione, ove esistano, i propri servizi di alloggio e di ristorazione.

b. Gli esami che gli studenti della LUISS Guido Carli sostengono presso le Università di accoglienza sono riconosciuti come parte integrante del loro curriculum universitario.

2. Alla Commissione Relazioni Internazionali Studenti, composta da un docente delegato da ciascun Dipartimento, è affidata la responsabilità accademica degli scambi studenti. L'Ufficio Scambi internazionali gestisce operativamente gli accordi di cooperazione e la relativa mobilità studentesca.

3. La LUISS Guido Carli favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche, l'assistenza tutoriale ed i servizi.

4. Possono essere riconosciute attività formative svolte presso Università di paesi comunitari ed extra-comunitari con le quali la LUISS Guido Carli ha concluso un accordo ufficiale di cooperazione.

Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti della LUISS Guido Carli è disciplinato dai Regolamenti dei programmi di cui al comma 1 e diventa operante con l'approvazione della Commissione Relazioni Internazionali Studenti.

Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero presenta un piano di studi che indica il numero dei crediti da conseguire presso l'Università ospitante e le attività formative da svolgere. Tale piano deve essere approvato dal componente della Commissione Relazioni Internazionali Studenti delegato dal Consiglio di Dipartimento di appartenenza.

Al termine del periodo di studi all'estero, verificata da parte del delegato del Consiglio di Dipartimento e dal Responsabile dell'Ufficio Scambi Internazionali, rispettivamente,



la congruità e la regolarità della certificazione esibita, il Direttore del Dipartimento autorizza il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero e dei crediti conseguiti. Tali crediti saranno inseriti nella carriera dello studente e imputati sia alle attività formative che ai settori disciplinari di riferimento con la votazione tradotta secondo le modalità approvate dalla Commissione Relazioni Internazionali Studenti.

Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero sarà garantito l'esonero da eventuale vincoli di propedeuticità e dalla frequenza/partecipazione alle attività formative previste nello stesso periodo presso la LUISS Guido Carli.

5. I criteri generali per il riconoscimento delle attività formative all'estero sono:

- a. Il piano di studio da svolgere all'estero deve rispondere al requisito della coerenza accademica.
- b. Le attività formative di base e caratterizzanti possono essere sostituite solo dopo una attenta verifica della congruità delle attività da svolgere all'estero rispetto al piano di studio complessivo dello studente.
- c. Tutte le attività formative a scelta, i tirocini e la preparazione della prova finale, possono essere svolte all'estero, sempre nel rispetto di quanto enunciato al punto a.

Art. 36

Interruzione e sospensione degli studi

1. L'interruzione degli studi universitari e la sospensione della carriera si realizzano nel momento in cui lo studente omette il pagamento di una rata delle tasse universitarie e sospende la sua attività per almeno un intero anno accademico.

a) Interruzione degli studi

1. Gli studenti che intendono riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione sono tenuti a chiedere la ricostruzione della carriera secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Comitato Esecutivo.

b) Sospensione degli studi

1. Gli studenti possono chiedere la sospensione "temporanea" dagli studi per gravi motivi di salute, maternità e servizio civile o per proseguirli presso Accademie militari italiane o Università estere, o per l'iscrizione ad un dottorato di ricerca o ad una scuola di specializzazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Comitato Esecutivo.

Art. 37

Rinuncia agli studi e decadenza dalla qualità di studente

1. È possibile rinunciare agli studi universitari per iscritto senza menzionare alcuna condizione, termine o clausola che restringa l'efficacia della rinuncia. Essa sarà irrevocabile per lo studente, che quindi non potrà far rivivere successivamente la carriera universitaria già estinta per effetto della rinuncia stessa. La rinuncia è atto personale e, pertanto, non delegabile ad altri.

2. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati (art. 27 del Regolamento sugli Studenti – R.D. 4 giugno 1938, n. 1269). La rateizzazione della scadenza delle tasse è soltanto un'agevolazione concessa allo studente.

3. Dopo l'accettazione della rinuncia da parte dell'Università, sarà possibile ottenere la restituzione del titolo di studi medi superiori che era stato consegnato alla



Segreteria Studenti al momento dell'immatricolazione. Lo studente dovrà farne richiesta nella stessa domanda di rinuncia. Lo studente deve restituire il libretto universitario in suo possesso ed il badge di riconoscimento.

4. La decadenza dagli studi interviene a seguito di inerzia nell'esercizio dei diritti derivanti dallo stato giuridico di studente, protrattasi per un determinato periodo di tempo. Gli studenti iscritti ai corsi di studio che non sostengono esami per otto anni accademici consecutivi, sono considerati decaduti. Coloro che incorrono nella decadenza perdono definitivamente l'iscrizione all'università, con annullamento della carriera universitaria percorsa. Ciò comporta inoltre l'impossibilità di ottenere passaggi o trasferimenti. Possono comunque ottenere il rilascio di certificati relativi alla carriera svolta, con specifica annotazione di decadenza. Non decade: chi ha superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente dell'esame di laurea, cui potrà accedere qualunque sia il tempo intercorso dall'ultimo esame; chi presenta alla Segreteria Studenti la dichiarazione di esame sostenuto, eventualmente anche con esito negativo.

Art. 38

Certificazione del titolo di studio

1. Il diploma, attestante il conseguimento del titolo di studio, è firmato dal Rettore, dal Direttore del Dipartimento competente e dal Direttore Generale.
2. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.

Art. 39

Doveri degli studenti

1. Tutti gli studenti iscritti all'Università sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti per l'iscrizione. Sono inoltre tenuti ad osservare comportamenti rispettosi del proficuo svolgimento delle attività didattiche e del regolare svolgimento delle prove di verifica del profitto, della integrità personale, nonché della dignità altrui e dell'integrità del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento, la ricerca ed in generale la vita universitaria. La violazione dei doveri di comportamento di cui sopra comporta la responsabilità disciplinare dello studente senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni di legge.
2. La frequenza dei corsi è obbligatoria.
3. Lo studente è tenuto alla compilazione del piano di studi individuale secondo le modalità e le scadenze deliberate e pubblicate.
4. Per essere ammessi a sostenere gli esami di profitto è necessario:
 - essere in regola con l'iscrizione ed il pagamento del contributo unico;
 - aver frequentato gli insegnamenti previsti dall'ordinamento e dal piano di studi, approvato dai competenti Organi Accademici;
 - aver sostenuto gli esami eventualmente propedeutici



TITOLO IV

Norme transitorie e finali

Art. 40

Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

12. Il presente Regolamento, comprensivo di tutti gli allegati, è deliberato dal Senato Accademico ed emanato con decreto del Rettore, che ne stabilisce l'entrata in vigore.

23. Il presente Regolamento verrà inserito nel sito web dell'Ateneo per un'ampia divulgazione.

34. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.

45. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

Art. 41

Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo

1. Modifiche al presente Regolamento didattico possono essere apportate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 42

Norme transitorie

1. Espletate le procedure richieste, il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.

Il Regolamento si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del DM n. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio.

2. L'Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico.

3. Gli studenti hanno la possibilità di optare per l'iscrizione ai corsi di studio disciplinati dal presente Regolamento. Le Giunte di Dipartimento disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.

4. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e, previa approvazione delle relative Giunte di Dipartimento, riconosciuti per il conseguimento delle Lauree previste dal presente Regolamento. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle Scuole dirette a fini speciali.